

(Codice interno: 400273)

LEGGE REGIONALE 08 agosto 2019, n. 34

Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità.

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Presidente della Giunta regionale

p r o m u l g a

la seguente legge regionale:

Art. 1**Finalità.**

1. La Regione del Veneto concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio, promuovendo la collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile, nel rispetto delle relative competenze e responsabilità, al fine di sostenere processi di partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed integrata, di incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio e di favorire la coesione sociale e solidale.

Art. 2**Riconoscimento della funzione sociale del controllo di vicinato.**

1. Per concorrere al perseguimento delle finalità di cui alla presente legge la Regione del Veneto riconosce la funzione sociale del controllo di vicinato come strumento di prevenzione finalizzato al miglioramento della qualità di vita dei cittadini; riconosce altresì le sue forme associative come espressione dei principi di sussidiarietà orizzontale e partecipazione dei privati all'esercizio delle funzioni pubbliche, di cui all'articolo 118 della Costituzione, nonché all'articolo 2 della legge regionale 13 aprile 2001, n. 11 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112".

2. Ai fini della presente legge è definito controllo di vicinato quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all'attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio. Non costituisce comunque oggetto dell'azione di controllo di vicinato l'assunzione di iniziative di intervento per la repressione di reati o di altre condotte a vario titolo sanzionabili, nonché la definizione di iniziative a qualsivoglia titolo incidenti sulla riservatezza delle persone.

3. Il controllo di vicinato si attua attraverso una collaborazione tra Enti locali, Forze dell'Ordine, Polizia Locale e con l'organizzazione di gruppi di soggetti residenti nello stesso quartiere o in zone contigue o ivi esercenti attività economiche, che, in conformità alla presente legge, integrano l'azione dell'amministrazione locale di appartenenza per il miglioramento della vivibilità del territorio e dei livelli di coesione ed inclusione sociale e territoriale.

4. La Giunta regionale del Veneto promuove la stipula di accordi o protocolli di intesa per il controllo di vicinato con gli Uffici Territoriali di Governo da parte degli enti locali in materia di tutela dell'ordine e sicurezza pubblica, nei quali vengono definite e regolate le funzioni svolte da soggetti giuridici aventi quale propria finalità principale il controllo di vicinato, secondo la definizione di cui alla presente legge. Ove ricorrano le condizioni, viene sostenuto il coinvolgimento dei soggetti giuridici di cui al presente comma, nelle forme previste nei Patti per la Sicurezza Urbana, di cui al decreto legge 20 febbraio 2017 n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017 n. 48, recante "Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle città".

Art. 3**Interventi per la promozione e il sostegno del controllo di vicinato.**

1. La Giunta regionale promuove interventi per sostenere il controllo di vicinato secondo la definizione di cui alla presente legge, in conformità alle norme nazionali in materia di sicurezza urbana ed integrata ed alle relative disposizioni attuative.
2. La Giunta regionale del Veneto, al fine di favorire la conoscenza, lo sviluppo e il radicamento nel territorio del controllo di vicinato e delle relative iniziative sul territorio, definisce programmi di intervento nei seguenti ambiti:
 - a) scambio di conoscenze, informazioni ed esperienze sui diversi fenomeni partecipativi della cittadinanza alle politiche di sicurezza urbana ed integrata e sulla loro incidenza sul territorio, anche favorendo l'attivazione da parte dei comuni di sportelli informativi su ruolo e funzioni del controllo di vicinato;
 - b) attività di ricerca, documentazione, comunicazione ed informazione circa le azioni realizzate e di analisi sui risultati conseguiti, con particolare riguardo al livello di impatto sulla sicurezza nel contesto di riferimento;
 - c) promozione e sostegno di misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale e che prevedono adesione o forme di coinvolgimento di gruppi di controllo;
 - d) promozione e sostegno alla realizzazione di iniziative conoscitive e di progetti scolastici di sperimentazione didattica ed educativa, negli istituti di istruzione secondaria di secondo grado, conformemente all'articolo 1, comma 7, lettere d) ed e) della legge 13 luglio 2015, n. 107 "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti" e successive modifiche ed integrazioni, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, in ordine al controllo di vicinato, quale momento di crescita consapevole della coscienza civile, costituzionale e democratica, sui temi della sicurezza partecipata e della legalità.

Art. 4**Iniziative attuative.**

1. Per l'attuazione delle iniziative di promozione e sostegno del controllo di vicinato, la Giunta regionale:
 - a) relativamente all'iniziativa di cui al comma 2 lettera a) dell'articolo 3, si confronta, senza assunzione di oneri, con gli enti locali e con soggetti giuridici aventi quale propria finalità statutaria principale il controllo di vicinato, individuati prioritariamente tra i gruppi di controllo che collaborano all'attuazione dei protocolli di intesa tra le amministrazioni comunali e gli Uffici territoriali di Governo;
 - b) con riferimento alle iniziative di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell'articolo 3, assegna contributi agli enti locali, singoli o associati, per il tramite di un capofila, nell'ambito dei protocolli di intesa o dei Patti per la sicurezza urbana previsti all'articolo 2 comma 4, per progetti aventi come finalità il controllo di vicinato, in conformità ai successivi commi 2 e 3;
 - c) con riferimento agli interventi previsti alla lettera d) del comma 2 dell'articolo 3, assegna contributi agli istituti scolastici, d'intesa con l'Ufficio scolastico regionale, anche per l'acquisto di materiali didattici.
2. Costituiscono spese ammissibili per i progetti presentati dagli enti locali ai sensi del comma 1, lettera b) del presente articolo ed ai fini della concessione di contributi:
 - a) l'acquisto di cartelli di segnalazione del controllo di vicinato recanti lo stemma della Regione Veneto;
 - b) l'acquisto di dotazioni ed attrezzature, ivi comprese spese amministrative e gestionali per il loro utilizzo, riconosciute funzionali all'espletamento dei compiti inerenti al controllo di vicinato, da concedere in comodato d'uso gratuito ai gruppi di controllo, in esito alla adesione o partecipazione ai protocolli d'intesa e ai patti per la sicurezza urbana.
3. La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, definisce, in conformità all'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", le modalità, i criteri e le priorità per l'assegnazione dei contributi agli enti locali richiedenti ai sensi del comma

1 lettera b), nonché agli istituti scolastici ai sensi del comma 1 lettera c), ivi comprese la disciplina delle modalità di erogazione, dei termini di esecuzione degli interventi, delle variazioni alle iniziative, delle modalità di svolgimento dell'istruttoria e dei controlli anche in funzione di revoca dei contributi.

Art. 5

Analisi del sistema di controllo di vicinato.

1. La Giunta regionale al fine di incentivare e sostenere la diffusione del controllo di vicinato, promuove altresì la creazione di una banca dati, che raccolga le misure attuative dei protocolli di intesa e dei patti per la sicurezza urbana sottoscritti nel territorio regionale che prevedano forme di coinvolgimento di vicinato. Tale banca dati consentirà la gestione degli elementi informativi sul sistema provenienti dagli enti locali che svolgono attività di controllo di vicinato; a tal fine, la Giunta regionale stipula intese con gli enti locali e con i soggetti istituzionali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.

2. La banca dati consentirà la definizione di analisi sull'evoluzione dell'efficacia del controllo di vicinato e sulla situazione concernente le potenziali tipologie di reati ed il loro impatto sul sistema territoriale.

Art. 6

Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.

1. La Giunta regionale trasmette alla commissione consiliare competente in materia, a cadenza annuale e a decorrere dal secondo anno successivo all'entrata in vigore della presente legge, una relazione sullo stato di attuazione, con particolare riguardo allo stato delle iniziative attuative di cui alla presente legge come presentate ed alle misure ammesse a finanziamento ed attuate.

Art. 7

Norma finanziaria.

1. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera b), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione, per pari importo, delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

2. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera c), quantificati in euro 200.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 2 "Spese in conto capitale" e contestuale riduzione, per pari importo, delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 2 "Spese in conto capitale" del bilancio di previsione 2019-2021.

3. Agli oneri derivanti dall'applicazione dell'articolo 3, comma 2, lettera d), quantificati in euro 50.000,00 per ciascuno degli esercizi 2020 e 2021, si fa fronte mediante incremento delle risorse allocate nella Missione 03 "Ordine pubblico e sicurezza", Programma 02 "Sistema integrato di sicurezza urbana", Titolo 1 "Spese correnti" e contestuale riduzione per pari importo delle risorse afferenti al fondo di cui all'articolo 20 della legge regionale 29 novembre 2001, n. 39, allocate nella Missione 20 "Fondi e accantonamenti", Programma 03 "Altri fondi", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2019-2021.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 8 agosto 2019

Luca Zaia

INDICE

Art. 1 - Finalità.

Art. 2 - Riconoscimento della funzione sociale del controllo di vicinato.

Art. 3 - Interventi per la promozione e il sostegno del controllo di vicinato.

Art. 4 - Iniziative attuative.

Art. 5 - Analisi del sistema di controllo di vicinato.

Art. 6 - Relazione per la valutazione sullo stato di attuazione.

Art. 7 - Norma finanziaria.

Dati informativi concernenti la legge regionale 8 agosto 2019, n. 34

Il presente elaborato ha carattere meramente informativo, per cui è sprovvisto di qualsiasi valenza vincolante o di carattere interpretativo. Pertanto, si declina ogni responsabilità conseguente a eventuali errori od omissioni.

Per comodità del lettore sono qui di seguito pubblicati:

- 1 - Procedimento di formazione
- 2 - Relazione al Consiglio regionale
- 3 - Note agli articoli
- 4 - Struttura di riferimento

1. Procedimento di formazione

- La proposta di legge è stata presentata al Consiglio regionale in data 10 settembre 2018, dove ha acquisito il n. 394 del registro dei progetti di legge su iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Finco, Rizzotto, Brescacin, Boron, Gerolimetto, Colman, Semenzato, Villanova, Fabiano Barbisan, Gidoni, Barison e Dalla Libera, Pigozzo, Negro, Montagnoli, Ferrari, Salemi e Zottis;
- Il progetto di legge è stato assegnato alla Prima Commissione consiliare;
- La Prima Commissione consiliare ha espresso parere sul progetto di legge in data 25 luglio 2019;
- Il Consiglio regionale, su relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, e su relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, ha esaminato e approvato il progetto di legge con deliberazione legislativa 31 luglio 2019, n. 34.

2. Relazione al Consiglio regionale

- Relazione della Prima Commissione consiliare, relatore il Presidente della stessa, consigliere Alessandro Montagnoli, nel testo che segue:

“Signor Presidente, colleghi consiglieri,

la celebre antropologa Jane Jacobs, in “Vita e morte delle grandi città”, scrive: “L’ordine pubblico nelle strade e sui marciapiedi della città non è mantenuto principalmente dalla polizia, per quanto questa possa essere necessaria: esso è mantenuto da una complessa e quasi inconscia rete di controlli spontanei e di norme accettate e fatte osservare dagli abitanti stessi.”

Sulla base di queste affermazioni, non stupisce come la pratica del controllo di vicinato, ispirata alle esperienze di “neighbourhood watch” nate negli Anni ‘70 negli USA, si sia diffusa celermente negli anni seguenti nel Regno Unito arrivando, tra il 2008 ed il 2009, anche in Italia, quando si costituisce la prima Associazione Controllo di Vicinato.

Il controllo di vicinato è uno strumento di prevenzione basato sulla partecipazione attiva dei cittadini attraverso un controllo informale della zona di residenza e la cooperazione tra cittadini ed istituzioni: a nessuno viene chiesto di lanciarsi in atti eroici od effettuare ronde, quanto, piuttosto, di prestare maggior attenzione a tutte le situazioni anomale che possano generare apprensione, informando gli abitanti della zona così da renderli maggiormente consapevoli di ciò che accade intorno a loro. Non a caso, nelle diverse realtà dove è già operativo, si è dimostrato che la collaborazione tra vicini è fondamentale perché si instauri un clima di sicurezza che viene percepito da tutti i residenti e particolarmente dalle fasce più deboli come anziani e bambini.

È del tutto evidente, infatti, che un insieme di piccole attenzioni rafforza la coesione sociale favorendo la creazione di rapporti di buon vicinato ed aumenta il senso di sicurezza complessivo con particolare interesse alle esigenze dei soggetti più deboli.

Segnatamente, il controllo di vicinato presta attenzione a tutto quello che avviene nella propria area di competenza nella vita quotidiana, creando canali di comunicazione tra vicini e collaborando con le Istituzioni segnalando situazioni inusuali; collabora con i residenti dell’area attraverso comportamenti di reciproca assistenza (ad esempio con il sostegno ai vicini anziani e soli, il ritiro della posta in caso di assenza, sorveglianza reciproca delle case, ecc.); individua inoltre i così detti «fattori di rischio ambientale», segnalandoli opportunamente (ad esempio la scarsa illuminazione di alcune zone, gli accessi vulnerabili, la presenza di persone sole, ecc.).

E quantunque ci fossero dubbi, il controllo del vicinato non si sostituisce in alcun modo alle Forze di Polizia: nel controllo di vicinato, infatti, fatte salve le prerogative che la legge riserva comunque ad ogni cittadino, non si interviene attivamente in caso di reato, né tantomeno si svolgono indagini sugli individui o si schedano persone intromettendosi nella sfera privata altrui.

L’attività del controllo vicinato consiste pertanto in una semplice, ma tanto opportuna quanto efficace, segnalazione agli organi preposti per richiedere un immediato intervento.

È quindi chiaro a tutti che l’instaurazione di un dialogo continuo e costante tra gli Enti e le Comunità coinvolte nell’iniziativa, promuove sinergie con associazioni e cittadini che consentono di rendere quest’ultimi oltre che beneficiari, anche produttori di un servizio, quindi più attenti a rispettare e a far rispettare le regole ed incrementa così i livelli di consapevolezza circa le problematiche del territorio e promuovendo una sicurezza partecipata attraverso formule e modalità di reciproca attenzione e vicinato solidale.

Sulla base di queste motivazioni, è stata così redatta la presente proposta di legge costituita da sette articoli.

Al primo di questi, vengono anzitutto definite le finalità perseguite dal progetto di legge e specificato il ruolo della Regione Veneto, la quale concorre allo sviluppo della civile e ordinata convivenza nelle città e nel proprio territorio.

All'articolo due, è definito il fenomeno del controllo di vicinato ed il metodo di attuazione, precisando come la Regione Veneto, ed in particolare la Giunta Regionale, contribuisca a promuovere la collaborazione tra i diversi soggetti coinvolti in atti finalizzati a promuovere il controllo di vicinato, nonché la stipula di accordi o protocolli di intesa con gli Uffici Territoriali di Governo.

Nel terzo articolo sono dettagliati i principali interventi finalizzati alla promozione e sostegno del controllo di vicinato, mentre all'articolo successivo sono precisate le diverse fasi procedurali che la Giunta regionale segue per dare attuazione concreta alla diffusione controllo di vicinato.

L'articolo cinque specifica le modalità operative della comunicazione delle segnalazioni del sistema di controllo di vicinato, prevedendo, in tal senso, anche la possibilità di creare una banca dati atta a consentire la gestione degli elementi informativi provenienti da enti locali che svolgono attività di controllo di vicinato, implementata con le varie misure ed iniziative già oggi operative.

All'articolo sei, sono stabilite le modalità con le quali il Consiglio regionale viene informato sullo stato di attuazione della norma.

Da ultimo, l'articolo sette definisce gli aspetti finanziari della proposta di legge in esame.

La Prima Commissione ha provveduto a farla illustrare dal primo firmatario nella seduta del 17 ottobre 2018; successivamente, nella seduta del 19 giugno 2019, ha esaminato il testo, concordando su alcune modifiche proposte dagli uffici del Consiglio e della Giunta su precedente mandato dei commissari.

Il nuovo testo è stato trasmesso alla Sesta Commissione, per acquisirne il parere sugli aspetti di competenza ai sensi dell'articolo 51 del Regolamento, richiesto dalla Presidenza del Consiglio in occasione dell'assegnazione del provvedimento; tale parere – favorevole all'ulteriore corso del pdl - è stato espresso nella seduta del 26 giugno 2019 e trasmesso alla Prima Commissione il giorno successivo.

Sul medesimo testo i commissari hanno altresì deliberato di acquisire il parere della Conferenza Permanente Regione-Autonomie Locali, che si è espressa favorevolmente nella seduta del 16 luglio 2019.

Nella seduta del 25 luglio 2019, infine, la Prima Commissione ha approvato a maggioranza per l'Aula la proposta di legge.

Hanno espresso voto favorevole i rappresentanti dei gruppi consiliari Liga Veneta-Lega Nord, Zaia Presidente, Veneti Uniti, Siamo Veneto, Movimento 5 stelle, Centro destra Veneto - Autonomia e libertà, Civica per il Veneto e Veneto Cuore Autonomo; hanno espresso voto contrario le componenti politiche "Liberi e Uguali" e "Italia in Comune" del Gruppo Misto; si sono astenuti i rappresentanti del gruppo consiliare Partito Democratico..".

- Relazione di minoranza della Prima Commissione consiliare, relatore il Vicepresidente della stessa, consigliere Claudio Sinigaglia, nel testo che segue:

"Signor Presidente, colleghi consiglieri,

questo progetto di legge istituisce, o meglio, riconosce una serie di esperienze, che sono già presenti nel nostro territorio e non solo nella nostra Regione, perché il "controllo di vicinato" si sta attivando in tanti Comuni, d'intesa con la Prefettura, d'intesa con le Forze dell'ordine, con le Forze di Polizia. Stanno sorgendo anche delle associazioni per affrontare insieme alcuni problemi di fondo del controllo di vicinato.

Uno dei principali per esempio è l'informazione sulle persone: come trattare i dati personali. In caso di trattamento dei dati personali in maniera distorta, ci sono reati a cui si va incontro, anche di tipo penale. Le informazioni che in ogni caso vengono raccolte devono essere sempre informazioni che vengono segnalate senza appunto avere a che fare con il trattamento dei dati personali.

Ribadisco alcuni principi del controllo del vicinato, che emergono dalla proposta di legge: innanzitutto è una forma di prevenzione che viene attuata, è una forma di controllo del territorio con la finalità di prevenire i reati. Promuove la sicurezza urbana. Promuovere la sicurezza urbana vuol dire collaborare assieme alle Forze dell'ordine, ma in primo luogo con il Comune per ridurre il rischio dei reati nei confronti della proprietà e nei confronti della persona. Il controllo del vicinato si fa soprattutto attivando la solidarietà tra vicini, tra gli abitanti, tra gli esercenti. Uno dei passaggi fondamentali è appunto l'attivazione di un sistema di relazione che ha a che fare con lo sviluppo di comunità: quindi prevenzione, promozione della sicurezza urbana, sviluppo di comunità attraverso coesione sociale e solidarietà, perché il buon vicinato ha a che fare appunto con relazioni virtuose, che diventano conoscenza reciproca, che diventano appunto anche controllo del territorio.

Fondamentale - ed è il quarto punto - che il controllo del vicinato venga realizzato attraverso la partecipazione attiva dei cittadini: quando parliamo di sviluppo di comunità, di controllo di vicinato, abbiamo a che fare con la partecipazione attiva da parte dei cittadini, che sviluppino la conoscenza del proprio territorio. All'interno del proprio quartiere, all'interno di una zona della città, la partecipazione attiva rende i cittadini protagonisti della vita delle comunità. Sempre più la paura isola e invece il controllo di vicinato può diventare uno strumento per superare forme di paura e per andare a realizzare partecipazione attiva, sviluppo di comunità, solidarietà, relazioni positive e virtuose che costruiscono il territorio.

È importante a mio giudizio - e forse bisognerebbe ribadirlo in alcuni punti della legge - far sapere dove viene attivato il controllo del vicinato: è già una forma di prevenzione. I cartelli che ormai sono diffusi in tante zone della nostra città fanno sapere che lì c'è una partecipazione attiva dei cittadini. Uno dei passaggi fondamentali del controllo vicinato è far sapere che lì ci sono dei gruppi di cittadini che si sono attivati in questo modo.

Sono collegati fra di loro e fanno segnalazioni, a chi? Alle Forze di Polizia, alla Questura, alle Forze dell'Ordine, sono gruppi che coadiuvano la Forza di Polizia nel prevenire ed anche nell'individuare condizioni di degrado. Anche questo è un ruolo importante; alcuni reati si consumano perché ci sono situazioni nella città dove il degrado e l'abbandono facilitano comportamenti illegali.

I gruppi spontanei di controllo di vicinato favoriscono la partecipazione e la collaborazione attiva, la conoscenza del territorio, lo sviluppo di comunità, la coesione sociale e solidale, però bisogna precisare quello che non devono fare:

- non sostituire mai le Forze di Polizia;
- non intervenire attivamente in caso di reato;
- non indagare su altri cittadini;
- non attivare qualsiasi forma di pedinamento;(no alle ronde).

I corsi di formazione che vengono attivati dopo che è stata raccolta la disponibilità dei cittadini attraverso moduli predisposti dal Comune stabiliscono quello che possono fare e quello che non debbono fare.

Ci sono delle associazioni che riuniscono più gruppi controllo di vicinato, si scambiano informazioni ed esperienze; la Giunta si confronta con i soggetti giuridici che vanno sotto la denominazione di associazioni dei gruppi di controllo di vicinato, è fondamentale lo scambio di esperienze perché possono essere mutate in altre parti del territorio; poi è fondamentale che - come dicevo all'inizio - ci sia il corretto trattamento dei dati personali; uno dei problemi che le associazioni stanno affrontando è l'approfondimento di come trattare i dati personali perché il mancato trattamento corretto dei dati personali, di persone che vengono segnalate, può portare a severe sanzioni sia penali che civili, questo è uno dei punti particolarmente caldi della discussione.

Ho presentato alcuni emendamenti, ma ho finora ribadito alcuni punti della proposta di legge recepiti durante il lavoro di istruttoria. Avevamo infatti intenzione, di fronte alla presentazione del PDL originario, di presentare una nostra proposta. Ma il lavoro in Commissione ha poi orientato la proposta originaria nella direzione che riteniamo corretta e significativa. Il progetto di legge promuove delle linee guida e sostiene i Comuni che aderiscono al controllo del vicinato attraverso anche dei contributi che possono andare dalla cartellonistica, alla istituzione dell'app, per organizzare meglio questi gruppi di controllo vicinato.

È fondamentale - e la legge glielo riconosce chiaramente - che l'interlocutore fondamentale sia il Comune. È il Comune che attiva in collaborazione con le Forze dell'Ordine, in collaborazione con la Prefettura; il PDL prevede anche la possibilità di aderire alla stipula dei patti di sicurezza, così come previsti dal decreto legge 14 del 2017, patti istituiti dal decreto Minniti.

La Regione inoltre può scambiare informazioni, conoscenze e buone pratiche; attiva ricerca e documentazione; promuove protocolli tra Prefetto, Sindaco e i gruppi spontanei.

C'è un aspetto presente nella legge: l'intesa con l'Ufficio Scolastico Regionale per attivare progetti di educazione al controllo di vicinato anche presso le scuole superiori; devo dire che mi ha lasciato un po' perplesso inizialmente la lettura di questo obiettivo perché in diversi modi entriamo nelle scuole per promuovere istanze di educazione civica, per promuovere la conoscenza della Costituzione, per promuovere la legalità... meglio sicuramente abbondare, però aggiungiamo percorsi ad altri percorsi già presenti all'interno delle scuole.

Questo è specifico sul controllo di vicinato, però giustamente diciamo è una legge non solo per educare al controllo di vicinato ma anche per diventare cittadini attivi e soprattutto per formarsi alla legalità e quindi questo binomio, sicurezza - legalità, proposto all'interno degli Istituti Scolastici; l'importante è attivare un coordinamento tra quanto fa la legge 48 sulla legalità e altri interventi che vengono fatti all'interno della scuola; bisogna coordinare le proposte specifiche per evitare sovrapposizioni o più inviti che potrebbero mandare in confusione l'Istituto Scolastico.

Gli emendamenti che abbiamo presentato sono soprattutto per correggere un po' il testo, per definire ciò che i gruppi di vicinato possono fare e quello che non devono fare; quali sono i termini opportuni per agire nella maniera più corretta, trasparente ed efficace.

Deve essere fatto bene, il punto di riferimento deve essere il Comune che stipula questo contratto con i cittadini che sono disponibili, in collaborazione con le Forze dell'Ordine.

Sono consapevole che all'interno di questi gruppi spontanei basterebbero 2 - 3 persone per mandare tutto all'aria; se qualcuno si mette a fare il protagonista in maniera distorta i gruppi del controlli di vicinato rischiano di naufragare ed è perciò fondamentale che ci sia un coordinatore, che ci sia sempre il controllo del Comune in modo tale da impedire comportamenti tipo pedinamenti o indagini; quindi è fondamentale il corso di formazione, lo sviluppo di severe e importanti attenzioni da parte del Comune perché tutti facciano quello che debbono e possono fare nel rispetto del ruolo, nel rispetto del ruolo dei cittadini attivi e del ruolo istituzionale delle Forze dell'Ordine e delle Forze di Polizia.”.

3. Note agli articoli

Nota all'articolo 2

- Il testo dell'art. 2 della legge regionale n. 11/2001, è il seguente:

“Art. 2 - Principio di sussidiarietà e partecipazione dei privati all'esercizio di funzioni amministrative.

1. La Regione riconosce e valorizza il ruolo dell'autonomia dei soggetti privati esercitata anche attraverso le formazioni sociali e le loro forme associative.

2. In attuazione del principio di sussidiarietà, Regione, province, comuni, comunità montane e autonomie funzionali esercitano i rispettivi compiti e funzioni anche attraverso la partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei soggetti privati, salvo quando l'organizzazione pubblica sia indispensabile alla realizzazione dell'interesse generale costituzionalmente protetto.

3. La partecipazione, il concorso o l'iniziativa dei privati, nel rispetto dei principi di trasparenza e di libera concorrenza, può interessare tutti gli ambiti indicati dall'articolo 1, comma 4.

4. La partecipazione, il concorso o l'iniziativa di cui al comma 3, si esplica con le modalità individuate dalla Giunta regionale con proprio provvedimento da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, d'intesa con la

Conferenza permanente Regione - Autonomie locali di cui alla legge regionale 3 giugno 1997, n. 20 e successive modificazioni.”.

Nota all'articolo 3

- Il testo dell'art. 1, comma 7, della legge n. 107/2015, è il seguente:

“Art. 1.

7. Le istituzioni scolastiche, nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, individuano il fabbisogno di posti dell'organico dell'autonomia, in relazione all'offerta formativa che intendono realizzare, nel rispetto del monte orario degli insegnamenti e tenuto conto della quota di autonomia dei curricula e degli spazi di flessibilità, nonché in riferimento a iniziative di potenziamento dell'offerta formativa e delle attività progettuali, per il raggiungimento degli obiettivi formativi individuati come prioritari tra i seguenti:

- a) valorizzazione e potenziamento delle competenze linguistiche, con particolare riferimento all'italiano nonché alla lingua inglese e ad altre lingue dell'Unione europea, anche mediante l'utilizzo della metodologia Content language integrated learning;
- b) potenziamento delle competenze matematico-logiche e scientifiche;
- c) potenziamento delle competenze nella pratica e nella cultura musicali, nell'arte e nella storia dell'arte, nel cinema, nelle tecniche e nei media di produzione e di diffusione delle immagini e dei suoni, anche mediante il coinvolgimento dei musei e degli altri istituti pubblici e privati operanti in tali settori;
- d) sviluppo delle competenze in materia di cittadinanza attiva e democratica attraverso la valorizzazione dell'educazione interculturale e alla pace, il rispetto delle differenze e il dialogo tra le culture, il sostegno dell'assunzione di responsabilità nonché della solidarietà e della cura dei beni comuni e della consapevolezza dei diritti e dei doveri; potenziamento delle conoscenze in materia giuridica ed economico-finanziaria e di educazione all'autoimprenditorialità;
- e) sviluppo di comportamenti responsabili ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità, della sostenibilità ambientale, dei beni paesaggistici, del patrimonio e delle attività culturali;
- f) alfabetizzazione all'arte, alle tecniche e ai media di produzione e diffusione delle immagini;
- g) potenziamento delle discipline motorie e sviluppo di comportamenti ispirati a uno stile di vita sano, con particolare riferimento all'alimentazione, all'educazione fisica e allo sport, e attenzione alla tutela del diritto allo studio degli studenti praticanti attività sportiva agonistica;
- h) sviluppo delle competenze digitali degli studenti, con particolare riguardo al pensiero computazionale, all'utilizzo critico e consapevole dei social network e dei media nonché alla produzione e ai legami con il mondo del lavoro;
- i) potenziamento delle metodologie laboratoriali e delle attività di laboratorio;
- l) prevenzione e contrasto della dispersione scolastica, di ogni forma di discriminazione e del bullismo, anche informatico; potenziamento dell'inclusione scolastica e del diritto allo studio degli alunni con bisogni educativi speciali attraverso percorsi individualizzati e personalizzati anche con il supporto e la collaborazione dei servizi socio-sanitari ed educativi del territorio e delle associazioni di settore e l'applicazione delle linee di indirizzo per favorire il diritto allo studio degli alunni adottati, emanate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca il 18 dicembre 2014;
- m) valorizzazione della scuola intesa come comunità attiva, aperta al territorio e in grado di sviluppare e aumentare l'interazione con le famiglie e con la comunità locale, comprese le organizzazioni del terzo settore e le imprese;
- n) apertura pomeridiana delle scuole e riduzione del numero di alunni e di studenti per classe o per articolazioni di gruppi di classi, anche con potenziamento del tempo scolastico o rimodulazione del monte orario rispetto a quanto indicato dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89;
- o) incremento dell'alternanza scuola-lavoro nel secondo ciclo di istruzione;
- p) valorizzazione di percorsi formativi individualizzati e coinvolgimento degli alunni e degli studenti;
- q) individuazione di percorsi e di sistemi funzionali alla premialità e alla valorizzazione del merito degli alunni e degli studenti;
- r) alfabetizzazione e perfezionamento dell'italiano come lingua seconda attraverso corsi e laboratori per studenti di cittadinanza o di lingua non italiana, da organizzare anche in collaborazione con gli enti locali e il terzo settore, con l'apporto delle comunità di origine, delle famiglie e dei mediatori culturali;
- s) definizione di un sistema di orientamento.”.

Nota all'articolo 4

- Il testo dell'art. 12 della legge n. 241/1990, è il seguente:

“Art. 12 Provvedimenti attributivi di vantaggi economici

1. La concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi ed ausili finanziari e l'attribuzione di vantaggi economici di qualunque genere a persone ed enti pubblici e privati sono subordinate alla predeterminazione da parte delle amministrazioni procedenti, nelle forme previste dai rispettivi ordinamenti, dei criteri e delle modalità cui le amministrazioni stesse devono attenersi.

2. L'effettiva osservanza dei criteri e delle modalità di cui al comma 1 deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui al medesimo comma 1.”.

4. Struttura di riferimento

Direzione protezione civile e polizia locale